

**DELIBERAZIONE 6 MARZO 2014  
95/2014/R/GAS**

**CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI  
TUTELA DEL GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2014-2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 marzo 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 23/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 23/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 30 gennaio 2014, recante “Mercato del gas naturale. Determinazione delle componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso ( $C_{MEM}$ ) e delle attività connesse (CCR) a partire dall'anno termico 2014-15”, atto 24/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 24/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 6 febbraio 2014, recante “Mercato del gas naturale. Disposizioni in materia di conferimenti di capacità di stoccaggio per l’anno termico 2014-2015”, 44/2014/R/gas.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi*”;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 “per i soli clienti domestici”;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- a valle di un apposito processo di consultazione, la deliberazione 196/2013/R/gas ha implementato la riforma delle modalità di definizione delle condizioni economiche del servizio di tutela introducendo, come unico riferimento per il calcolo, i prezzi che si formano in esito alla contrattazione di tipo *spot*;
- con la citata riforma è stata, tra l’altro, definita la componente  $C_{MEM}$  a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso ed è stato previsto che:
  - tale componente sia definita sulla base delle quotazioni del gas naturale rilevate nel mercato a termine italiano di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11, organizzato dalla società Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: MT-GAS);
  - fosse individuato, almeno per l’anno termico 2013-2014, un periodo transitorio per tenere conto che la data prevista per l’avvio di MT-GAS sarebbe risultata incompatibile rispetto all’esigenza, da parte degli operatori,

- di definire le proprie coperture con anticipo rispetto al periodo di consegna del gas naturale;
- conseguentemente per l'anno termico 2013-2014 la componente  $C_{MEM}$  fosse definita sulla base delle quotazioni *forward* trimestrali OTC del gas relative al trimestre t-esimo, rilevate presso l'*hub* TTF, con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre oggetto di aggiornamento;
  - fosse rimandata a successivo provvedimento la definizione delle modalità per il calcolo della componente  $C_{MEM}$  con riferimento alle quotazioni di MT-GAS;
- il richiamato processo di riforma ha altresì previsto la definizione della componente *CCR* a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso;
  - in particolare la componente *CCR* è stata definita per permettere la copertura dei costi delle partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione e di alcuni rischi connessi a tale attività, identificati come di seguito indicato:
    - rischio *profilo*: relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente  $C_{MEM}$ , valorizzato considerando le quotazioni sul mercato *spot*;
    - rischio *eventi climatici invernali*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di eventi climatici particolarmente rilevanti;
    - rischio *livello*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all'uscita dei clienti dal servizio di tutela;
    - rischio *bilanciamento*: relativo all'eventuale onere che il venditore sosterebbe in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti qualora fosse prevista una valorizzazione degli oneri di bilanciamento differenziata in funzione del segno dello sbilanciamento dell'utente;
    - rischio *pro die*: relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione;
  - con la deliberazione 23/2014/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini della definizione delle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale a partire dall'anno termico 2014-2015, prevedendo che il procedimento si concluda entro:
    - il 31 marzo 2014, per gli aspetti relativi alle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela a partire dall'1 ottobre 2014;
    - il 31 dicembre 2014, per gli aspetti relativi alle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela per gli anni termici successivi;
  - nell'ambito del citato procedimento è stato emanato il documento per la consultazione 24/2014/R/gas che, con esclusivo riferimento agli aspetti relativi alle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela per l'anno termico 2014-2015, ha:
    - previsto il mantenimento, per il calcolo della componente  $C_{MEM}$ , del riferimento alle quotazioni del gas naturale rilevate presso l'*hub* TTF, anche

- in ragione del fatto che, al momento, le quotazioni dell'*hub* TTF permetterebbero agli operatori che hanno una logistica di approvvigionamento tendenzialmente annuale di effettuare adeguate forme di copertura;
- richiesto di indicare se il riferimento all'*hub* TTF debba avere ad oggetto le quotazioni OTC o i prezzi che si formano sui mercati regolamentati;
  - previsto un livello della componente *GRAD* a copertura della gradualità, pari al livello previsto per il corrente anno termico;
  - individuato il nuovo livello della componente *CCR*;
- con riferimento alla componente *CCR*, la quantificazione dei rischi è stata fatta in continuità con la metodologia utilizzata per il corrente anno termico; tuttavia è stato altresì previsto che, in caso di assegnazione della capacità di stoccaggio mediante asta, il rischio *profilo* e il rischio *eventi climatici invernali* venissero valorizzati tenendo conto degli esiti di dette assegnazioni;
  - in particolare, è stato proposto che il prodotto tra:
    - la somma di quanto riconosciuto per il rischio *profilo* e per il rischio *eventi climatici invernali* e
    - la quantità di gas naturale prelevata dai clienti civili nel periodo invernale sia non superiore al prodotto tra:
      - la capacità di stoccaggio destinata al servizio di modulazione per i clienti civili;
      - un prezzo definito come differenza tra:
        - a) la somma del prezzo risultante dalle assegnazioni della capacità di stoccaggio, del costo di utilizzazione dello stoccaggio (ivi compresi i costi di *entry* ed *exit*) e della stima degli oneri finanziari connessi al mantenimento del gas in stoccaggio;
        - b) il differenziale atteso del prezzo del gas tra il periodo invernale e quello estivo;
  - sempre ai fini della quantificazione della componente *CCR*, in relazione al rischio *bilanciamento* è stato previsto il mantenimento di un valore pari a zero in ragione del fatto che, in termini di rischio, l'impatto delle disposizioni di cui alla deliberazione 446/2013/R/gas risulta molto ridotto;
  - in risposta al documento per la consultazione 24/2014/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 13 operatori, 4 associazioni loro rappresentative e una associazione rappresentativa dei clienti finali non domestici;
  - la proposta di mantenere anche per l'anno termico 2014-2015, per il calcolo della componente *C<sub>MEM</sub>*, il riferimento alle quotazioni del gas naturale rilevate presso l'*hub* TTF incontra un generale consenso;
  - la quasi totalità dei rispondenti ritiene più opportuno il mantenimento di quotazioni OTC; nell'ambito di questo gruppo, la maggior parte di coloro che hanno fornito indicazioni puntuali sulla fonte da utilizzare per queste quotazioni ha esplicitato, inoltre, una preferenza per l'agenzia di rilevazione dei prezzi ICIS-Heren;
  - la maggioranza degli operatori e le loro associazioni non concordano con quanto proposto in merito al livello della componente *GRAD* per l'anno termico 2014-2015, alla luce del fatto che, in base ai valori definiti dalla deliberazione 196/2013/R/gas, alcuni operatori avrebbero intrapreso attività finalizzate all'adeguamento della propria struttura, i cui costi non sarebbero in questo modo coperti; essi richiedono pertanto che siano mantenuti i valori originariamente definiti dalla deliberazione

196/2013/R/gas; tra questi, quattro operatori e una associazione loro rappresentativa propongono in alternativa che, in caso di revisione del livello della componente per il prossimo anno termico secondo quanto indicato nel documento per la consultazione 24/2014/R/gas, sia comunque garantito l'ammontare complessivamente riconosciuto mediante tale componente, ad esempio incrementando il livello previsto per l'anno termico 2015-2016, oppure prevedendone l'applicazione anche in anni successivi; due operatori segnalano altresì l'impatto che tale revisione avrebbe nei contratti di mercato libero già sottoscritti; una associazione dei clienti finali reputa che l'applicazione della componente *GRAD* dovrebbe essere limitata a un periodo di due anni, al fine di permettere una ripartizione degli oneri del passaggio verso la nuova modalità di definizione della componente  $C_{MEM}$  tra venditori e clienti finali;

- in relazione alla quantificazione dei rischi ricompresi nella componente *CCR*:
  - a) una associazione di operatori ritiene che il rischio *profilo* sia sottostimato anche in ragione del possibile andamento dei prezzi, come quelli formati nel mercato del bilanciamento in alcuni giorni dell'ultimo trimestre dell'anno 2013;
  - b) alcuni operatori e le loro associazioni reputano che il rischio *eventi climatici invernali* sia sottostimato e, per una associazione e due operatori, esso dovrebbe comprendere anche il rischio legato a temperature invernali miti;
  - c) un operatore reputa che il rischio *livello* debba essere definito tenendo conto del rischio connesso alla normale variazione di temperatura stagionale; un operatore propone di considerare un tasso di uscita dei clienti dal servizio di tutela più alto;
  - d) con riferimento al rischio *bilanciamento* due associazioni di operatori e quattro operatori non condividono l'assunzione del documento per la consultazione 24/2014/R/gas per cui l'impatto delle disposizioni di cui alla deliberazione 446/2013/R/gas risulterebbe molto ridotto, per cui chiedono di valorizzare il relativo rischio; inoltre, alcuni operatori e le loro associazioni rilevano che il rischio *bilanciamento* dovrebbe essere esteso per ricomprendere ulteriori rischi, connessi, ad esempio, al rischio relativo a un eccesso di gas in rete, alle modalità di quantificazione attuale del prezzo di bilanciamento, al rischio connesso alla differenza tra il prezzo di bilanciamento e il prezzo del portafoglio acquisti del venditore;
  - e) sei operatori e due loro associazioni ritengono debba essere approfondita la modalità di calcolo del differenziale di prezzo tra inverno ed estate sottesa alla quantificazione del rischio *pro die* per tenere conto del fatto che i livelli del differenziale degli ultimi due anni riflettono un andamento del mercato di tipo congiunturale;
  - f) un'associazione di operatori ritiene debba essere rivista la copertura, operata mediante la componente *CCR*, delle partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione;
  - g) l'associazione dei clienti finali concorda con i valori proposti;
- in relazione alla quantificazione del rischio *profilo* e il rischio *eventi climatici invernali* a partire dal prezzo risultante dalle assegnazioni della capacità di stoccaggio e tenuto conto degli altri costi al medesimo collegati, non emerge un orientamento univoco; in particolare, una associazione e due operatori ritengono necessari alcuni approfondimenti; tre operatori e due associazioni ritengono debbano

essere comunque coperti i costi relativi allo stoccaggio; un operatore rileva criticità nel fare affidamento a una metodologia dall'esito incerto; un operatore e l'associazione dei clienti finali concordano invece con quanto proposto nel documento per la consultazione 24/2014/R/gas; due operatori, infine, reputano che tale metodologia di quantificazione potrebbe non risultare coerente con la necessità di definire la componente *CCR* con adeguato anticipo rispetto al momento della sua applicazione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in relazione a quanto emerso in sede di consultazione in merito alla componente *GRAD*, il mantenimento di un livello della componente pari a quello vigente nell'anno termico 2013-2014 da un lato trova giustificazione nel mantenimento del riferimento alle quotazioni dell'*hub* TTF per l'anno termico 2014-2015, dall'altro deve risultare coerente con la necessità di coprire i costi di transizione sostenuti dagli operatori per l'adeguamento delle proprie strutture operative in un'ottica di approvvigionamento riferita al mercato *spot* italiano; peraltro, la definizione del livello della componente *GRAD* rientra nell'ambito della definizione delle condizioni economiche del servizio di tutela; e che tutte le condizioni economiche del suddetto servizio trovano diretta applicazione esclusivamente ai clienti serviti in tutela ; infine una eventuale modifica della durata dell'applicazione di tale componente deve comunque tenere conto della necessità di garantire la copertura dei costi di adeguamento della struttura operativa di un operatore efficiente, rispetto alla quale eventuali extra-costi non vengono ribaltati sui clienti finali;
- per quanto attiene alla componente *CCR*:
  - in relazione al rischio *profilo*, come indicato al punto 5.4 del documento per la consultazione 24/2014/R/gas, esso è definito sulla base del differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente  $C_{MEM}$ , valorizzato considerando le quotazioni sul mercato *spot* e pertanto tiene conto della modulazione dei prelievi nel tempo; inoltre si osserva che il rischio, indicato alla precedente lettera a) e rilevato da una associazione di operatori, risulta già compreso nel rischio *eventi climatici invernali*;
  - in relazione alle osservazioni di cui alla precedente lettera b), il rischio eventi climatici mira in generale a coprire i costi connessi a situazioni meteorologiche eccezionali e non prevedibili nel momento in cui sono definiti i livelli di prezzo utilizzati per la determinazione della componente  $C_{MEM}$  applicabile nel periodo, la cui probabilità di accadimento non è valorizzata quindi all'interno dei prezzi *forward* trimestrali utilizzati per il calcolo della componente  $C_{MEM}$ ; inoltre l'eventuale riconoscimento di un rischio legato a temperature invernali miti deve tenere in considerazione la probabilità di accadimento di tale evento;
  - in merito all'osservazione di cui alla precedente lettera c), la metodologia di calcolo del rischio *livello* indicata al punto 5.9 del documento per la consultazione 24/2014/R/gas permette di tenere conto della normale variazione di temperatura stagionale attraverso l'assunzione di un differenziale tra prezzi *spot* e prezzi *forward* del 5%; per quanto riguarda il

- tasso di uscita dei clienti dal servizio di tutela esso è stato definito in base ai valori storici sin qui rilevati;
- per quanto attiene al rischio *bilanciamento*, ai fini della valorizzazione dell'impatto delle disposizioni di cui alla deliberazione 446/2013/R/gas occorre comunque tenere in considerazione la probabilità che l'operatore debba sostenere il costo dello *small adjustment* previsto dalla citata deliberazione; inoltre, per quanto attiene agli ulteriori aspetti di rischio, evidenziati dagli operatori e riportati alla precedente lettera d), essi risultano già ricompresi nelle altre voci che concorrono alla definizione della componente *CCR*, dal momento che la voce connessa al rischio bilanciamento mira a dare copertura unicamente ai costi connessi a una non corretta programmazione dei volumi in caso di valorizzazione degli oneri di bilanciamento differenziata in funzione del segno dello sbilanciamento dell'utente;
  - relativamente alle osservazioni di cui alla precedente lettera e) circa il rischio *pro die*, il differenziale di prezzo tra il periodo di consegna invernale e quello estivo utilizzato per il calcolo risulta, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, in linea con il differenziale atteso per l'anno termico 2014-2015, anche includendo le modalità di quantificazione del corrispettivo variabile  $CV^{OS}$  di cui alla deliberazione 85/2014/R/gas; ulteriori revisioni della metodologia di calcolo potranno essere prese in considerazione per gli aggiornamenti della componente *CCR* per i futuri anni termici;
  - in relazione a quanto riportato alla precedente lettera f), si osserva che la copertura delle partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione è posta pari al valore dell'elemento *QCI* che concorreva alla determinazione della componente *CCI*, applicata prima dell'operatività della riforma di cui alla deliberazione 196/2013/R/gas, e che tale valore non è stato rivisto per tenere conto del fatto che i costi di commercializzazione sostenuti dagli importatori/venditori all'ingrosso sono già compresi nei prezzi di cessione utilizzati per determinare la componente  $C_{MEM}$ , né per tenere conto delle attività di efficientamento che gli operatori hanno posto in essere in questi anni; pertanto il livello previsto per la copertura delle attività di vendita all'ingrosso risulta opportunamente dimensionato;
  - per quanto attiene alla proposta di quantificazione del rischio *profilo* e del rischio *eventi climatici invernali* a partire dal prezzo risultante dalle assegnazioni della capacità di stoccaggio e tenuto conto degli altri costi al medesimo collegati, occorre considerare che lo stoccaggio non costituisce l'unico strumento di flessibilità a disposizione degli operatori per la mitigazione dei citati rischi, che pertanto potrebbero essere coperti anche mediante risorse più economiche; e ciò deve essere tenuto in considerazione nell'ambito della definizione delle condizioni economiche del servizio di tutela, dimensionate in base ai costi di un operatore efficiente; inoltre, al fine di permettere la definizione della componente *CCR* con adeguato anticipo rispetto al momento della sua applicazione, l'Autorità intende fare riferimento all'esito delle aste per l'assegnazione dello stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale per l'anno termico 2014-2015 che avranno luogo nel corso del mese di marzo 2014.

## RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto attiene alla componente  $C_{MEM}$ , confermare per l'anno termico 2014-2015 una modalità di calcolo in linea con quella attualmente in uso, riferita alle quotazioni *forward* trimestrali rilevate presso l'*hub* TTF, prevedendo che le modalità di calcolo per gli anni termici successivi siano definite con successivo provvedimento;
- rinviare ad un successivo provvedimento la scelta della fonte delle quotazioni *forward* trimestrali, rilevate con riferimento all'*hub* TTF, da utilizzare per il calcolo della componente  $C_{MEM}$ , al fine di svolgere opportuni approfondimenti sull'evoluzione della proposta legislativa del 18 settembre 2013 della Commissione europea sugli indici utilizzati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, nonché sulle interazioni di tale proposta con il Regolamento UE 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cosiddetto Remit);
- in relazione alla componente *GRAD*, confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 24/2014/R/gas in relazione alla sua valorizzazione per l'anno termico 2014-2015, prevedendo al contempo che essa trovi applicazione anche nell'anno termico 2016-2017 in misura pari a 0,75 c€/Smc;
- relativamente alla componente *CCR*:
  - confermare la valorizzazione, contenuta nel documento per la consultazione 24/2014/R/gas, delle partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione e dei rischi *profilo*, *livello* e *pro die*;
  - adeguare il livello del rischio *eventi climatici invernali* per tenere conto anche del rischio legato a temperature invernali miti e della probabilità del loro verificarsi;
  - prevedere il riconoscimento di un livello di rischio *bilanciamento* per tenere conto dell'impatto delle disposizioni di cui alla deliberazione 446/2013/R/gas con riferimento allo *small adjustment* previsto dalla citata deliberazione e sulla base di una probabilità di sbilanciamento dell'operatore pari al 10%;
- in relazione alla quantificazione del rischio *profilo* e del rischio *eventi climatici invernali* prevedere che, per il primo anno di applicazione, il livello di tali rischi sia definito a partire dall'esito delle aste per l'assegnazione dello stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale per l'anno termico 2014-2015 che avranno luogo nel mese di marzo 2014;
- in particolare, prevedere che la quantificazione dei rischi di cui al precedente punto in funzione dell'esito delle richiamate aste avvenga in maniera asimmetrica, tenuto conto del fatto che la risorsa stoccaggio consente di coprire il differenziale di prezzo del gas naturale tra il periodo invernale e quello estivo e di coprire altresì i rischi sopra considerati, sebbene a tal fine possano essere utilizzate anche altre risorse potenzialmente più economiche

## DELIBERA

1. di modificare il TIVG secondo quanto di seguito indicato:
  - a) all'articolo 1, nella definizione della componente *GRAD* le parole “**espressa in euro/GJ**” sono sostituite dalle parole “**espressa in centesimi di euro/Smc**”;
  - b) all'articolo 6, comma 6.2, le parole “**e comunque per l'anno termico 2013-2014**” sono sostituite dalle parole “**e comunque per gli anni termici 2013-2014 e 2014-2015**”;
  - c) all'articolo 6, comma 6.2, lettera b) le parole “**fissato pari a 0,142812 euro/GJ**” sono sostituite dalle parole “**fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12**”;
  - d) l'articolo 6bis è sostituito dal seguente articolo:

### **“Articolo 6bis**

*Componente relativa ai costi delle attività connesse  
all'approvvigionamento all'ingrosso*

- 6bis.1 La componente *CCR* a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, espressa in euro/GJ, è pari ai valori di cui alla Tabella 9.
- 6bis.2 Per l'anno termico 2014-2015 la componente *CCR* è pari alla somma delle seguenti voci:
- a) copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione, pari a 0,468817 €/GJ;
  - b) rischio *livello*, pari a 0,020833 €/GJ;
  - c) rischio *pro die*, pari a 0,194704 €/GJ;
  - d) rischio *bilanciamento*, pari a 0,003000 €/GJ;
  - e) rischio *profilo* e rischio *eventi climatici invernali* pari a:

$$\begin{cases} RP + RECI + X & \text{nel periodo ottobre 2014 – marzo 2015;} \\ RP & \text{nel periodo aprile 2015 – settembre 2015;} \end{cases}$$

con:

$$X = \begin{cases} \frac{(\alpha - 0,103842 \text{ €/GJ})}{2} * \frac{1}{\beta} & \text{se } (RP + RECI) * \beta \leq (P_{Sto} - \Delta_{WS}) - 0,103842 \text{ €/GJ}; \\ -\frac{(\alpha - 0,051921 \text{ €/GJ})}{2} * \frac{1}{\beta} & \text{se } (RP + RECI) * \beta > (P_{Sto} - \Delta_{WS}) + 0,051921 \text{ €/GJ}; \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

dove:

- *RP* è il livello associato al rischio *profilo* determinato pari a 0,019914 €/GJ;

- *RECI* è il livello associato al rischio *eventi climatici invernali* determinato pari a 0,050393 €/GJ;
  - $\alpha = \left| (RP + RECI) * \beta - (P_{Sto} - \Delta_{WS}) \right|$
  - $\beta$  è il rapporto tra la quantità di gas naturale prelevata dai clienti civili nel periodo invernale e una quantificazione conservativa della capacità di stoccaggio che consentirebbe un servizio di modulazione per i clienti civili in assenza di altre risorse, fissato pari a 2,741573;
  - $P_{Sto}$  è il costo dello stoccaggio pari a:  $P_{Sto}^{Ass} + C_{Sto}$  dove:
    - $P_{Sto}^{Ass}$  è la media dei prezzi di assegnazione delle capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale, espressi in €/GJ, risultanti dalle aste condotte, per l'anno termico 2014-2015, da Stogit ed Edison Stoccaggio nel corso del mese di marzo 2014, ponderata sulla base delle capacità offerte nell'ambito delle medesime aste;
    - $C_{Sto}$  è pari a 0,4427 €/GJ, rappresentativo del costo di utilizzazione dello stoccaggio (ivi compresi i costi di *entry* ed *exit*) e della stima degli oneri finanziari connessi al mantenimento del gas in stoccaggio;
  - $\Delta_{WS}$  è il differenziale atteso del prezzo del gas al PSV, espresso in €/GJ, calcolato come media aritmetica delle differenze giornaliere tra le quotazioni *forward* OTC del prodotto con consegna nel semestre invernale ottobre 2014/marzo 2015 presso l'*hub* TTF e quelle dell'analogo prodotto con consegna nel semestre estivo aprile 2014/settembre 2014, rilevate da Platts tra il decimo e l'ultimo giorno precedente il termine per la presentazione delle offerte relative all'asta per il servizio di punta con iniezione stagionale, condotta nel mese di marzo 2014 per l'anno termico 2014-2015 da Stogit.”;
- e) all'articolo 8bis, comma 8bis1, dopo le parole “**anni termici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016**” sono aggiunte le parole “**e 2016-2017**”;
- f) la Tabella n. 10 è sostituita dalla seguente Tabella:

**Tabella n. 10 – Componente GRAD**

Valori in c€/Smc	
Anno termico 2013-2014	0,5
Anno termico 2014-2015	0,5
Anno termico 2015-2016	1,25
Anno termico 2016-2017	0,75

- g) dopo la Tabella n.11 è aggiunta la seguente Tabella:

**Tabella n. 12 – Elemento  $QT_{PSV}$**

euro/GJ	
<i>Dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	<i>Dall'1 gennaio 2014</i>
0,127751	0,142812

2. con successivo provvedimento, da adottare entro il 31 marzo 2014, di:
  - a) definire la fonte delle quotazioni *forward* trimestrali, rilevate con riferimento all'*hub* TTF, da utilizzare per la quantificazione della componente  $C_{MEM}$  di cui all'articolo 6 del TIVG;
  - b) aggiornare sulla base della formula di cui all'articolo 6bis del TIVG, così come modificato dalla presente deliberazione, i valori di cui alla Tabella 9 del TIVG, relativi alla componente *CCR* in vigore nell'anno termico 2014-2015, a valle degli esiti delle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale per l'anno termico 2014-2015 che avranno luogo nel corso del mese di marzo 2014;
3. di pubblicare la presente deliberazione e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*